

STUDIO LEGALE ASSOCIATO SENSI & SCARPELLI

VIA COSIMINI 31/2 – 51016 – MONTECATINI TERME (PT)

Avv. Riccardo Sensi

Patrocinante in Cassazione

Avv. Eleonora Scarpelli

Avv. Rachele Vattone Amore

Avv. Rossella Tempone

Montecatini Terme, 04 gennaio 2021

Spett.le società

Società Pistoiese Edilizia Sociale s.c.a r.l.

Via del Villone n. 4 Pistoia (51100 - PT)

Cod. Fisc. 01530000478

VIA PEC: spes@pec.spesweb.it

Oggetto: comunicazione via pec del 28.12.20 della nomina del sottoscritto nel ruolo di Presidente del consiglio di amministrazione della società avvenuta con Delibera n. 1 dell'Assemblea dei Soci in data 17.12.20 - verifica della condizioni di inconferibilità ed incompatibilità - considerazioni giuridiche - accettazione incarico

Spett.le Società,

preso atto della mia nomina a presidente del consiglio di amministrazione avvenuta in data 17.12.20 e comunicata via pec in data 28.12.20, intanto ringrazio i soci della SPES scarl per la fiducia concessa ed in relazione ai profili di inconferibilità

OSSERVO

1. Il Comune di Montecatini Terme è socio di detta società.
2. Il sottoscritto è stato consigliere comunale di detto comune in passato ed ha cessato dalla carica in questione in data 26 maggio 2019 per effetto delle elezioni del Sindaco e del nuovo consiglio comunale tenutisi in quella data
3. L'art. 7, comma 2 della Legge n. 175 del 19 agosto 2016, stabilisce che:

A coloro che nei due anni precedenti siano stati componenti della giunta o del consiglio della regione che conferisce l'incarico, ovvero nell'anno precedente siano stati componenti della giunta o del consiglio di una provincia o di un comune con popolazione superiore ai 15.000 abitanti della medesima regione o di una forma associativa tra comuni avente la medesima popolazione della medesima regione, oppure siano stati presidente o amministratore delegato di un ente di diritto privato in controllo pubblico da parte della regione ovvero da parte di uno degli enti locali di cui al presente comma non possono essere conferiti: a) gli incarichi amministrativi di vertice della regione; b) gli incarichi dirigenziali nell'amministrazione regionale; c) gli incarichi di amministratore di ente pubblico di livello regionale; d) gli incarichi di amministratore di ente di diritto privato in controllo pubblico di livello regionale...

4. Ritengo che sia applicabile il primo periodo di tale norma e che quindi a chi scrive, avendo cessato da circa 1 anno e sette mesi la carica di consigliere comunale di un comune che partecipa come socio alla società, sia applicabile l'istituto della inconferibilità indiretta e dunque sotto questo profilo il sottoscritto non potrebbe accettare l'incarico.
5. Soccorre tuttavia l'art. 1, comma 2, lettera l) il quale prevede che *"ai fini del presente decreto si intende ... per «incarichi di amministratore di enti pubblici e di enti privati in controllo pubblico», gli incarichi di Presidente con deleghe gestionali dirette, amministratore delegato e assimilabili, di altro organo di indirizzo delle attività dell'ente, comunque denominato, negli enti pubblici e negli enti di diritto privato in controllo pubblico"*
6. Come è evidente dalla lettura dello Statuto della società, l'attribuzione di deleghe gestionali dirette al presidente non è un automatismo in quanto necessita di una decisione dell'Assemblea dei Soci e di una deliberazione del consiglio di amministrazione; in ogni caso fra le funzioni necessarie riservate dall'art. 13 dello Statuto al presidente del cda non sono certo comprese deleghe di gestione diretta.
7. Il sottoscritto non è dunque inconferibile in via generale ed astratta ma solo se al medesimo venissero attribuite deleghe di gestione diretta, adempimento che l'assemblea nella deliberazione n. 1 del 17.12.20 non ha compiuto né che è intenzione dello scrivente chiedere al consiglio di amministrazione.
8. Peraltro come risulta dall'art. 14 dello Statuto la società è dotata di un Direttore Generale con compiti gestionali diretti.
9. Ad ogni buon conto, decisive onde inferire l'inapplicabilità al caso di specie della situazione di inconferibilità risultano la Deliberazione ANAC n. 1204 del 22 novembre 2017 e la Deliberazione ANAC n. 164 del 17 febbraio 2016, le quali escludono, in due casi praticamente sovrapponibili a quello in esame, la falciatura dell'inconferibilità, tanto da ritenere che si tratti di orientamento costante e conforme a quanto sostenuto in questa nota.

Osservato quanto in appresso, il sottoscritto dichiara, nei limiti di cui sopra, di non trovarsi in una condizione di inconferibilità e di incompatibilità ai sensi di quanto stabilito dal D.Lgs. n. 39 del 08 aprile 2013 e pertanto di accettare la carica di presidente del consiglio di amministrazione.

Ringrazio ancora per la fiducia concessa e prego il Direttore Generale di comunicare a tutti i Comuni soci la presente alla quale allego le due deliberazioni dell'ANAC.

Con osservanza

Avv. Riccardo Sensi